

Prot. 1263-I  
del 20/4/2020

Protocollo n. 26/2020

Il Presidente

Rilevato che pervengono quotidianamente molteplici atti (relazioni ex art.33, rapporti riepilogativi, programmi di liquidazione ecc.) che non risultano conformi alle disposizioni ministeriali per l'automatica implementazione del fascicolo telematico (cd. Atti strutturati);

Considerato che anche in ragione della crisi epidemiologica e della riorganizzazione dei servizi di cancelleria in parziale Smart Working, si rende necessario ottimizzare il predetto servizio;

Vista la nota del CSM del 11/03/2020;

dispone

che tutti i curatori si attengano per il deposito degli atti alle disposizioni ministeriali per la "strutturazione" dell'evento;

che la cancelleria, con effetto immediato provveda ad accettare gli atti conformi ad i predetti modelli ministeriali ed a segnalare al curatore l'eventuale criticità, ove necessario, previo formale rifiuto dell'atto depositato;

Si comunichi al Presidente del Tribunale anche per la pubblicazione sul sito, a tutti i giudici delegati ed ai i curatori tramite pec

Si allega segnalazione da parte della cancelleria

Napoli,

19/4/2020

Il Presidente

Il Presidente del Tribunale  
Napoli, 20/4/2020

Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Elisabetta Garzo





TRIBUNALE DI NAPOLI  
7° SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA SEZIONE  
SEDE

**OGGETTO: Automattizzazione dei rapporti riepilogativi ai sensi dell'art.33. V co.L.F.**

Si rappresenta al Sig. Presidente che un numero elevato di relazioni informative ed altri atti di gestione (programmi di liquidazione, progetti stato passivo ecc.) non risultano, all'atto del deposito telematico, strutturati nel rispetto del format predisposto nei programmi ministeriali, funzionale all'automatica implementazione dei dati nel SIECIC.

Si evidenzia al riguardo che tale gestione è esplicita in apposite specifiche del Ministero della Giustizia, per un corretto inserimento nel sistema applicativo per cui le relazioni del curatore devono essere trasmesse con modalità telematiche e quindi anche in formato XLM, secondo le prescrizioni tecniche adottate dal Ministero della Giustizia per il Processo Telematico che impone che l'atto deve contenere le informazioni strutturate indicate (tra cui attivo, passivo, entrate, uscite, cause pendenti, incarichi a professionisti, piani di riparti, cause ostative alla chiusura ecc.) così come stabilito dall'art. 9 sexies Legge 17 dicembre 2012:

*9-sexies.* I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali

Tale richiesta viene giustificata oltre che dall'obbligatorietà del rispetto delle regole sul processo telematico (A partire dal 30 giugno 2014 ogni Curatore deve depositare gli atti in Cancelleria esclusivamente in modalità telematica, nel rispetto delle regole del Processo Civile Telematico (depositi nei registri SIECIC), anche ai fini dell'estrazione dei dati da parte del Ministero della Giustizia



TRIBUNALE DI NAPOLI  
7° SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

I professionisti potranno fare ricorso alle funzioni informatiche messe a disposizione dai relativi software per la compilazione completa dei dati richiesti

Si allega nota del CSM dell'11/03/2020

Napoli, 19. 11. 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diella", with a long horizontal flourish extending to the right.

- 762/VV/2019 - 244 VV 2017. Obbligo di presentazione dei rapporti riepilogativi iniziali, semestrali e finali delle attività svolte ex art. 16-bis, comma 9-sexies D.L. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 incombente sui professionisti delegati nelle esecuzioni immobiliari ai sensi dell'art. 591-bis cpc.

(delibera 11 marzo 2020)

Il Consiglio,

- visto l'art. 16-bis, comma 9-sexies D.L. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, a mente del quale il professionista delegato ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. è tenuto al deposito di un rapporto iniziale, di rapporti periodici e di un rapporto finale sulle attività svolte nei termini vi indicati;

- considerato che il medesimo articolo, ai commi 9-quater e 9-quinquies, dispone – con riferimento alle procedure concorsuali - che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore depositano un rapporto riepilogativo finale e che il curatore e il liquidatore hanno l'obbligo di depositare un rapporto semestrale, a norma dell'art 33, LF., richiamato dall'art. 182, sesto comma, LF.

considerato che

le su richiamate disposizioni perseguono varie finalità, e precisamente:

- a) consentire al giudice dell'esecuzione e al giudice delegato di esercitare un effettivo e pregnante controllo sulle modalità di conduzione della singola procedura e di comparare le diverse modalità di gestione delle procedure da parte di ciascuno dei professionisti incaricati;
- b) consentire al Presidente della sezione e al Presidente del Tribunale di verificare se le decisioni di tipo organizzativo o più specificamente giurisdizionale comportano delle ricadute in termini di efficienza e di efficacia e, quindi, di individuare le migliori prassi, cioè quelle che consentono di conseguire i risultati più soddisfacenti in termini di celerità e di ricavo;
- c) consentire alle autorità centrali di comparare l'andamento complessivo di un settore nevralgico per l'economia e per la tutela del credito e, quindi, effettuare scelte di politica legislativa o di politica economica con maggiore consapevolezza;

- rilevato che per l'attività del giudice i rapporti riepilogativi sono fondamentali per assicurare un esercizio effettivo ed efficace dell'attività di vigilanza sulla buona e trasparente conduzione delle procedure esecutive da parte degli ausiliari, quali professionisti delegati, curatori, commissari giudiziali, liquidatori;

- rilevato altresì che l'art. 16bis, comma 9-septies, DL 179/12 dispone che *“I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*.

Ritenuto pertanto che sia indispensabile che gli ausiliari del giudice depositino tutti i rapporti riepilogativi utilizzando i modelli informatici predisposti dal Ministero, al fine di consentire l'effettiva acquisizione nella banca dati ministeriale delle informazioni contenute nei suddetti rapporti periodici e,

in ultima analisi, consentire all'autorità giudiziaria di esercitare effettivamente ed efficacemente il potere-dovere di controllo e vigilanza, previsto dall'ordinamento.

Tanto premesso,

delibera

di invitare i Presidenti dei Tribunali a:

- 1) sensibilizzare i professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari, liquidatori sull'importanza che i rapporti riepilogativi siano depositati tempestivamente in tutti i casi in cui sono previsti dalla legge;
- 2) adottare opportune disposizioni affinché il personale di cancelleria vigili sul puntuale deposito dei rapporti riepilogativi e sulla conformità degli stessi ai modelli informatici ministeriali, con l'ausilio del Presidente della Sezione e dei giudici addetti al settore delle esecuzioni individuali e concorsuali.